

Sentenza del 21/11/2008 n. 137 - Comm. Trib. Prov. Brindisi**Intitolazione:**

Riscossione delle imposte - Ruolo - Avviso di intimazione al pagamento - Notifica della precedente cartella di pagamento - Consegna a persona non identificata e omessa indicazione del luogo di consegna - Illegittimità - Sussiste.

Massima:

La omessa indicazione nella relazione di notifica della cartella di pagamento della qualifica della persona a cui è stata consegnata e del luogo di consegna della stessa determina la insussistenza del presupposto necessario alla successiva intimazione al pagamento impugnata dal contribuente.

Testo:**Svolgimento del processo**

Con atto tempestivamente prodotto la parte indicata in epigrafe, rappresentata e domiciliata c/o la dott.ssa Loredana Cavallo interponeva ricorso avverso intimazione di pagamento per complessivi euro. 28.843,68 e verso la propedeutica cartella di pagamento n. 02420030027588941000 emesso da Equitalia E.Tr.

La ricorrente, in sostanza, sosteneva che le somme richieste dal concessionario per i servizi alla riscossione in provincia di Brindisi -Equitalia - non erano dovute perché richieste oltre i termini (la cartella di pagamento, che avrebbe preceduto l'odierna intimazione, non risultava essere mai stata notificata).

In data 19/02/2007, infatti, la ricorrente riceveva l'intimazione a pagare c/o la residenza anagrafica della Sig.ra Sardelli Amanda nella qualità di amministratore.

Il suddetto atto faceva riferimento ad una cartella esattoriale n. 024/2003/00275889/41/000 che sarebbe stata notificata in data 02/09/2003. Come si evince dalla documentazione fra il ricorrente ed Equitalia, riversata in atti, non era stato possibile appurare a chi era stata materialmente notificata la predetta cartella e, pertanto, l'odierna intimazione risulterebbe inficiata da un presupposto inesistente. Il ricorrente, a sostegno della richiesta di annullamento dell'atto di intimazione e della propedeutica cartella di pagamento, odiernamente conosciuta, evidenziava i seguenti motivi:

- 1) omessa notifica della cartella di pagamento alla S.I.M. srl o comunque notifica eseguita in violazione dell'art. 145 c.p.c;
 - 2) notifica alla società dell'intimazione di pagamento oltre i termini di
 - 3) omessa notifica della comunicazione relativa al controllo automatizzato, ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973, in violazione dello statuto dei diritti del contribuente;
 - 4) difetto assoluto di motivazione in violazione dei diritti del contribuente.
- Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, sostanzialmente, evidenziava la mancanza di legittimazione passiva in capo all'Ufficio in quanto la controversia riguardava eventuali vizi propri dell'atto di intimazione e della cartella esattoriale, propri del Concessionario, della riscossione.

Quest'ultimo controdeduceva eccependo, preliminarmente, l'inaffidabilità dell'odierna impugnativa, ex art. 21 D.Lgs. 546/92, in quanto la cartella risultava notificata in data 02/09/2003 e, pertanto, eventuali eccezioni, andavano proposti, nei termini, in quella sede.

Dalle risultanze delle emergenze processuali e dall'esame della più recente

giurisprudenza, allo stato degli atti, si puo' convenire con la tesi del contribuente ed accogliere il ricorso.

E' indubitabile che la notifica della cartella esattoriale, propedeutica all'avviso di intimazione di pagamento, risulti avvenuta nella data indicata dal concessionario ma non si e' in grado di dimostrare ne' a chi ne' dove la stessa si sia verificata.

La notificazione doveva avvenire, in primo luogo, nella sede legale mediante consegna dell'atto al rappresentante legale o alla persona incaricata; se cio' non fosse stato possibile e nell'atto fosse stata indicata la persona fisica che rappresentava l'Ente, la notifica andava eseguita nei confronti di tale persona secondo le disposizioni del c.p.c; se, neppure tale modalita' risultava possibile, si doveva procedere secondo l'art. 140. del c.p.c, nei confronti del rappresentante legale; se, infine, le modalita' innanzi evidenziate non fossero risultate applicabili, e nell'atto risultava indicata la persona fisica che rappresentava l'atto la notificazione andava eseguita nei confronti del rappresentante legale con le forme di cui all'art. 143 c.p.c.

Orbene mentre l'intimazione di pagamento risulta intestata correttamente a Sim srl presso Amm. Sardelli Amanda via Manzoni 16 Brindisi non altrettanto e' avvenuto per la notificazione della cartella esattoriale che non risulta notificata ne' alla sig.ra Sardelli Amanda presso la sede della societa' ne' presso la sua dimora ne' a persona addetta all'Ufficio presso la sede della societa' come risulta dall'elenco dei dipendenti della, stessa azienda offerti in esame.

Allo stato poiche' i tributi iscritti a ruolo sono riconducibili alla dichiarazione dei redditi 2000 (anno base 1999) la cartella conseguente doveva essere correttamente notificata, a pena di decadenza, secondo la normativa in vigore, entro il 31.12.2005.

Cio' non e' avvenuto e, pertanto, la cartella esattoriale per la prima volta conosciuta dal contribuente in sede contenziosa, va annullata cosi' come va annullata l'intimazione di pagamento

P.Q.M.

La Commissione sciogliendo la riserva accoglie il ricorso.

Condanna il Concessionario Equitalia al pagamento delle spese di giudizio che determina in euro600,00 Cosi' deciso in Brindisi in data 06/11/2008